Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2022, n. 33-4716

Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASLTO4 per la Pediatria di libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/ revoca del medico avente ad oggetto. Modifica D.G.R. n. 21-2191 del 5 ottobre 2015 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera Scelta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs n. 502 del 1992 s.m.i, del 15 dicembre 2005 s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS), che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti:

visto l'art. 32, comma 5, ACN PLS che dispone: "in ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri";

visto l'art. 32, comma 14, ACN PLS che recita: "in caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti";

visto l'art. 6, comma 2, dell'Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR 20-5960 del 17 giugno 2013 e s.m.i. (nel prosieguo AIR PLS) "in ogni ambito territoriale dovrà essere assicurata la presenza di almeno due pediatri, anche eventualmente modificando gli ambiti territoriali, al fine di garantire la libera scelta e l'accessibilità all'assistenza pediatrica, con conservazione per il pediatra delle scelte in carico come previsto dall'art. 32, comma 14, ACN vigente"- attuativo del precitato art. 32, comma 5, ACN PLS, in quanto prevede il ricorso alla procedura della modifica degli ambiti territoriali quale mezzo per assicurare l'effettività del principio della libera scelta del pediatra;

dato atto che attualmente gli ambiti di scelta afferenti i Distretti di Cuorgnè e Chivasso, comprendono i comuni qui di seguito specificati con il numero di pediatri ad oggi inseriti:

DISTRETTO DI CUORGNÈ

- 1 CUORGNE':Aglie', Alpette, Bairo, Baldissero Canavese, Borgiallo, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Ronco, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Torre Canavese, Valperga e Valprato Soana (3 pediatri di libera scelta- 1918 minori 0-6)
- 2 RIVAROLO CANAVESE: Bosconero, Busano, Ciconio, Favria, Feletto, Lombardore, Lusiglie', Ozegna, Oglianico e Rivarossa.(3 pediatri di libera scelta- 1446 minori 0-06)

DISTRETTO DI CHIVASSO:

- 1 CHIVASSO: Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Lamporo, Lauriano Po, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano Po, Torrazza, Verolengo e Verrua Savoia (7 pediatri di libera scelta 3431 minori 0-6)
- 2 SAN MAURO TORINESE (2 pediatri di libera scelta-684 minori 0-6)
- 3 GASSINO TORINESE : Castiglione Torinese, Cinzano, Rivalba, San Raffaele Cimena e Sciolze (3 pediatri di libera scelta-938 minori 0-6 anni);

dato atto che gli ambiti di scelta di Courgnè e Chivasso sono stati definiti con DGR n. 21-2191 del 5 ottobre 2015, mentre per quanto concerne i restanti, di San Mauro Torinese e Gassino Torinese, con nota del 5 ottobre 2021 prot n. 95644 l' ASL TO4 ha comunicato che questi ultimi "non sono stati citati nella suddetta D.G.R., ma di diritto appartengono al Distretto di Chivasso,

poichè, a seguito di Deliberazione Aziendale del 30.12. 2015, a decorrere dall'1.05.2016, tale Distretto ha subito una modifica dei confini territoriali, che sono stati estesi, ricomprendendo al loro interno gli ambiti territoriali precedentemente appartenenti al Distretto di San Mauro Torinese (ovvero gli ambiti di San Mauro e di Gassino Torinese). Le procedure di accorpamento dei suddetti ambiti territoriali di San Mauro e di Gassino Torinese al Distretto di Chivasso non hanno apportato modifiche alla loro composizione";

preso atto del parere favorevole del Comitato aziendale come prescritto dall'art. 23, comma 3, lettera d) dell'ACN PLS, pronunciato in data 1° aprile 2021;

preso atto della deliberazione n. 712 del 5 luglio 2021, a firma del Direttore Generale dell'ASL TO4 (agli atti della Direzione Sanità e Welfare, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale viene posto in evidenza che:

il Direttore del Distretto di Cuorgnè, a seguito d'istanza dei pediatri operanti nel territorio in questione, visto il parere favorevole dell'UCAD pronunciato in data 7 aprile 2021 e delle équipes del Distretto, ha presentato la proposta di accorpare gli ambiti 1 di Courgnè e di 2 di Rivarolo, comprendenti i comuni sovracitati;

il Direttore del Distretto di Chivasso, a seguito d'istanza dei pediatri operanti nel territorio, in questione, visto il parere favorevole dell'UCAD pronunciato in data 11 marzo 2021 e del parere favorevole delle équipes del Distretto, ha presentato la proposta di accorpare gli ambiti 2 di San Mauro Torinese e 3 di Gassino, comprendenti i comuni sovracitati;

e viene precisato che tali proposte sono fondate sulla seguente motivazione: "Considerata la riduzione progressiva di disponibilità dei pediatri di libera scelta l'attuale configurazione degli ambiti territoriali di scelta comporta una distribuzione non omogenea, nel territorio, dei pediatri operanti nel Distretto e l'accorpamento favorisce la possibilità di garantire l'assistenza primaria a tutti i cittadini. Inoltre l'accorpamento degli esistenti ambiti, come sopra specificato, consente l'effettiva tutela del principio di libera scelta del pediatra, risultando maggiore il numero dei professionisti operanti in ciascun ambito e pone le condizioni per la costituzione e lo sviluppo delle forme associative della pediatria di libera scelta";

dato atto che nella deliberazione n. 1102 del 18 novembre 2021, a firma del Direttore Generale dell' ASL TO4 (agli atti della Direzione Sanità e Welfare, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) veniva evidenziato che per mero errore materiale nella precedente deliberazione aziendale non era stato incluso nel dispositivo il comune di Castiglione Torinese nell'ambito avente come capofila il Comune di San Mauro Torinese;

valutato da parte del Settore regionale competente la congruità e opportunità della proposta che ha lo scopo di assicurare in concreto il principio di libera scelta del pediatra, in attuazione degli articoli citati in quanto la fusione dei menzionati ambiti territoriali consente ai cittadini di poter operare la scelta del pediatra entro un maggior numero di medici garantendo altresì una migliore erogazione di tale servizio in quanto risulta agevolata la costituzione e lo sviluppo delle forme associative della pediatria di libera scelta;

visto l'art 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8 del D Lgs 502/1992;

visto l'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera Scelta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502 del 1992 s.m.i del 15 dicembre 2005 s.m.i.;

visto l'art. 6 dell'Accordo Integrativo Regionale recepito con D.G.R. 20-5960 del 17 giugno 2013 e s.m.i.;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di ridefinire gli ambiti territoriali dell'A.S.L TO4 per la Pediatria di libera Scelta di cui alla D.G.R. n. 21-2191 del 5 ottobre 2015, come modificata con D.G.R. n. 8-959 del 31.01.2020 entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico, relativamente ai distretti di Cuorgnè e Chivasso come segue:

Distretto di CUORGNE':

A) Unificazione dei due attuali ambiti di Cuorgnè e Rivarolo Canavese con la creazione di un ambito territoriale di scelta comprendente i seguenti Comuni:

Ambito di CUORGNE':

Aglie', Alpette, Bairo, Baldissero Canavese, Borgiallo, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Ronco, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Torre Canavese, Valperga, Valprato Soana, Rivarolo Canavese, Bosconero, Busano, Ciconio, Favria, Feletto, Lombardore, Lusiglie', Ozegna, Oglianico e Rivarossa;

Distretto di CHIVASSO:

B) Unificazione degli attuali ambiti, San Mauro Torinese e Gassino Torinese (invariato l'ambito territoriale di scelta di Chivasso) in un unico ambito comprendente i comuni di seguito indicati: Ambito di CHIVASSO:

Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Lamporo, Lauriano Po, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano Po, Torrazza, Verolengo e Verrua Savoia

Ambito di SAN MAURO TORINESE:

Gassino Torinese, Castiglione Torinese, Cinzano, Rivalba, San Raffaele Cimena e Sciolze.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell' art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)